

# LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 N. 221 CON

## OPT - Confindustria Emilia Area Centro e CGIL, CISL, UIL Territoriali di Bologna e Imola

### PREMESSA

Queste Linee guida riportano le indicazioni operative da ritenersi vincolanti per la realizzazione dei corsi di formazione per lavoratori in collaborazione con l'O.P.T. ai sensi D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012 N° 211.

Ai sensi del citato accordo, occorre che l'azienda tenga conto, nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, delle indicazioni fornite dall'O.P.T.

La realizzazione di corsi di formazione conformemente a quanto riportato di seguito costituisce condizione necessaria per l'attestazione che gli stessi sono stati realizzati in collaborazione con l'O.P.T., ma non costituisce condizione sufficiente a far ritenere i citati corsi adeguati alle disposizioni normative.

### CONDIZIONI GENERALI

Per la realizzazione dei corsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 N°221 l'O.P.T. - Organismo Paritetico Territoriale Confindustria Emilia Area Centro e Cgil, Cisl, Uil Territoriali di Bologna e Imola è il soggetto di riferimento sul territorio esclusivamente per le aziende associate a Confindustria Emilia Area Centro e/o associate nell'ambito del sistema Confindustria o che applichino un CCNL sottoscritto da Federazioni e/o Associazioni facenti capo a Confindustria aventi sede legale o unità locali nel territorio di Bologna e Imola.

Solo dette tipologie di aziende possono, pertanto, richiedere la collaborazione all'O.P.T. Confindustria Emilia Area Centro e Cgil, Cisl, Uil Territoriali di Bologna e Imola.

Le tipologie di corso per le quali si deve richiedere la collaborazione all'O.P.T. sono le seguenti:

1. formazione generale comune a tutti i lavoratori (almeno 4 ore)
2. formazione specifica, in funzione dei rischi caratteristici della mansione dei lavoratori e del settore o comparto dell'azienda (almeno 4 per rischio basso, almeno 8 per rischio medio almeno 12 per rischio alto)
3. aggiornamento quinquennale della formazione.

Nella realizzazione dei corsi deve essere tassativamente rispettato quanto previsto dai testi integrati del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo 21 dicembre 2011 n. 221, a cui si fa rinvio e di cui si riportano di seguito alcuni punti non esaustivi.

### ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN COLLABORAZIONE CON L'OPT

L'OPT - CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO E CGIL, CISL, UIL TERRITORIALI DI BOLOGNA, e IMOLA con apposito accordo, ha definito la procedura relativa alla richiesta all'Organismo medesimo della collaborazione per la realizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza.

#### 1. Istruzioni per la presentazione della richiesta di collaborazione da parte delle aziende

- La richiesta di collaborazione va inviata almeno tre giorni prima dell'inizio del corso, utilizzando il "Modulo Richiesta di collaborazione" esclusivamente all'indirizzo e-mail: [OPT.BO@CONFINDUSTRIAEMILIA.IT](mailto:OPT.BO@CONFINDUSTRIAEMILIA.IT)
- Il "Modulo Richiesta di collaborazione" è scaricabile dal seguente indirizzo web <https://www.confindustriaemilia.it/servizi/formazione/opt>

- Il "Modulo Richiesta di collaborazione" deve essere compilato in ogni sua parte, **senza modificare il testo né il layout, pena la non accettazione della richiesta di collaborazione**, avendo anche cura di indicare per esteso il ccnl applicato dall'azienda compreso l'indicazione delle associazioni di categoria firmatarie.
- la richiesta di collaborazione dovrà essere inviata all'O.P.T. **per ogni singolo corso** di formazione generale o di formazione specifica o di aggiornamento che l'azienda intenda attivare.
- la richiesta di collaborazione all'O.P.T. va inviata esclusivamente per le seguenti tipologie di corsi: formazione generale comune a tutti i lavoratori (almeno 4 ore), formazione specifica per i lavoratori, in funzione dei rischi caratteristici della mansione dei lavoratori stessi e del settore o comparto dell'azienda (almeno 4 per rischio basso, almeno 8 per rischio medio almeno 12 per rischio alto), aggiornamento quinquennale della formazione.
- La richiesta di collaborazione deve essere sottoscritta esclusivamente dal Datore di lavoro o da persona espressamente da lui delegata.

## 2. Comunicazioni O.P.T. successive alla ricezione della richiesta di collaborazione

- L'O.P.T. invia all'azienda, tramite e-mail, una "comunicazione di avvenuta ricezione della richiesta di collaborazione" nella quale sono contenute le indicazioni per realizzare i corsi in collaborazione con l'Organismo medesimo.
- Questa comunicazione assegna alla richiesta di collaborazione presentata dalla azienda un "**codice riferimento corso**", al fine di permetterne l'identificazione e una corretta archiviazione e registrazione della richiesta di collaborazione.
- La documentazione necessaria per la realizzazione dei corsi in collaborazione con "O.P. T. (Modulo Richiesta di collaborazione, Linee guida,) è scaricabile al seguente indirizzo web <https://www.confindustriaemilia.it/servizi/formazione/opt>

## ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

- Per ogni corso dovranno essere previsti: un soggetto organizzatore del corso (che potrà essere lo stesso Datore di lavoro), un responsabile del progetto formativo, un corpo docente, un registro di presenze, i contenuti del corso.
- Per ogni corso il numero massimo di partecipanti non dovrà essere superiore alle 35 unità.
- Potranno essere utilizzate le modalità di apprendimento disciplinate dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 N° 221 e dalle successive modifiche ed integrazioni (e-learning) e dal D.L. 24/2022 (videoconferenza sincrona).

## REQUISITI DEI DOCENTI

I corsi devono essere tenuti da docenti, interni od esterni all'Azienda, che possano dimostrare di possedere i requisiti previsti dal D. l. 6 marzo 2013.

## ATTESTATI DI FREQUENZA

I soggetti incaricati di organizzare i corsi, previa verifica della frequenza di almeno il 90 % del corso medesimo devono rilasciare ai lavoratori (in forma anche cumulativa) un attestato riportante:

- indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- normativa di riferimento;
- dati anagrafici e profilo del corsista;
- specifica della tipologia del corso seguito con l'indicazione del settore di riferimento e del monte ore frequentato;
- periodo di svolgimento del corso;
- firma del soggetto organizzatore del corso.

## ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

### Formazione Generale

La formazione generale rappresenta credito formativo permanente e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Durata minima: 4 ore per tutti i settori.

Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri (comprese le sanzioni) dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

### Formazione Specifica

Per formazione specifica si intende la formazione che deve essere erogata ai lavoratori in base ai rischi presenti negli ambienti di lavoro a cui i lavoratori stessi sono esposti; essa non comprende la formazione particolare ed aggiuntiva prevista per determinate attrezzature o mansioni (ad esempio impiego dei gas tossici, montaggio dei ponteggi, lavori in quota, ...).

La formazione specifica a rischio medio ed alto non può essere effettuata mediante e-Learning mentre la modalità videoconferenza sincrona può essere utilizzata per qualsiasi tipo di formazione che non preveda addestramento.

### Durata minima

- almeno 4 ore per i settori a basso rischio
- almeno 8 ore per i settori a medio rischio

Almeno 12 ore per i settori ad alto rischio

**Contenuti:** rischi infortuni, meccanici, elettrici, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, esplosione, rischi chimici (nebbie - oli - fumi - vapori - polveri, etichettatura), rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), microclima ed illuminazione, videoterminali, DPI ed organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure di esodo ed organizzazione del primo soccorso e dell'antincendio, incidenti ed infortuni mancati, altri rischi.

La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda; per i lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportano la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, la formazione specifica potrà essere limitata a 4 ore.

### Corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento non devono riproporre esclusivamente argomenti e contenuti già presentati nei corsi base ma devono trattare evoluzioni ed innovazioni od approfondire argomenti già trattati quali ad esempio: approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori, aggiornamenti sulla organizzazione e sulla gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Non deve essere compresa nell'aggiornamento la formazione erogata in relazione all'evoluzione di rischi già presenti o all'insorgenza di nuovi rischi (nuove tecnologie, nuove sostanze chimiche manipolate, nuove attrezzature, ecc.).

Durata minima: almeno 6 ore per tutti i settori.